

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale



Delibera n. 58/17

Oggetto: opposizione al reclamo ex artt. 18 e 162, ultimo comma, L. Fall., notificato all'AdSP in data 27/01/2017 ed acquisito al protocollo generale n. 639 del 02/02/2017, proposto innanzi alla Corte di Appello di Napoli dalla WORK COMPANY srl in liquidazione. Reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 164/2016 con la quale è stato dichiarato il fallimento della società Work Company srl in liquidazione. Conferimento incarico di patrocinio all'Ufficio Legale interno - Avvocato Rossella Iandolo.

IL PRESIDENTE

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Considerato che l'art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito l'articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il reclamo ex artt. 18 e 162, ultimo comma, L. Fall., notificato all'AdSP in data 27/01/2017 ed acquisito al protocollo generale n. 639 del 02/02/2017, proposto innanzi alla Corte di Appello di Napoli dalla società Work Company srl in liquidazione;

Considerato che con il suddetto atto la società Work Company s.r.l in liquidazione propone reclamo ai sensi dell'art. 18 l. fall. e dell'art. 162, ultimo comma, l. fall. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n. 164/2016, depositata in cancelleria in data 21 dicembre 2016, con la quale è stato dichiarato il fallimento della società reclamante, facendo valere, ai sensi dell'art. 162, ultimo comma, l. fall., i motivi attinenti alla ammissibilità della proposta concordataria presentata nel procedimento n. 7/2015 Concord. Prev. e, quindi, contestualmente impugnando il decreto del Tribunale di Napoli Nord depositato il 21.12.2016 con il quale è stata dichiarata inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata nell'interesse della reclamante;

Vista la necessità di costituirsi in giudizio e proporre opposizione al presente reclamo;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 169/16 (Modifiche all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), co.7, *“Ferma restando la facoltà di attribuire l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell'AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato”*;

Considerato che il citato art. 7 del D.Lgs. 169/16 ha recepito quanto sancito dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 9253/1996, hanno riconosciuto agli Enti piena e discrezionale facoltà di scelta fra l'affidamento della propria difesa all'ufficio interno di

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale



Delibera n. 58/17

avvocatura, ad un professionista del libero foro o, in presenza di specifica previsione legislativa, all'avvocatura erariale;

Considerato che l'AdSP del Mar Tirreno Centrale è dotata di un Ufficio Legale cui sono preposti Avvocati, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale degli Avvocati, ex art. 3 del R.D.L. 1578/1933 e art. 23 L. 247 del 31/12/2012, dotati di adeguata competenza e professionalità specifica ed abilitati al patrocinio in favore dell'Ente da cui dipendono;

Vista la L. 247/2012 (in G.U. n. 15 del 18.1.2013, in vigore dal 2.2.2013) e, in particolare, l'art. 23 che testualmente recita "... *agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici ... va assicurata la trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ...*";

Valutate le ragioni organizzative (mantenimento e valorizzazione dell'ufficio legale interno costituito da avvocati iscritti nell'elenco speciale), funzionali (informazione e assistenza tempestive) e professionali (alta specializzazione degli avvocati interni);

Vista e valutata copiosa giurisprudenza in materia secondo la quale "*...le amministrazioni devono provvedere allo svolgimento dei compiti loro affidati a mezzo del personale di cui dispongono. Tale principio poggia direttamente sul dettato costituzionale di cui all'art. 97 della Costituzione, che impone a chi opera per la P.A. regole di correttezza e parsimonia nella gestione della cosa pubblica e sulla considerazione che – atteso che ogni ente pubblico ha una sua organizzazione ed un suo personale – è con essi che deve ottemperare alle sue funzioni ... In conformità ai principi generali di cui sopra, se l'ente ha un proprio ufficio interno di Avvocatura, non è consentito demandare l'attività consulenziale o quella defensionale e procuratoria all'esterno ...*";

Considerato che la valorizzazione di "uffici legali interni", cui affidare lo svolgimento di funzioni professionali strettamente connesse con i meccanismi burocratici dell'amministrazione (la c.d. "aderenza e vicinanza al fatto"), è in linea con la diffusa tendenza di ricerca della legalità, "*... che impone a chi opera per la P.A. regole di correttezza e parsimonia nella gestione della cosa pubblica e sulla considerazione che ogni ente pubblico ha una sua organizzazione ed un suo personale ed è con essi che deve ottemperare alle sue funzioni ... se l'ente ha un proprio ufficio interno di Avvocatura, non è consentito demandare l'attività consulenziale o quella defensionale e procuratoria all'esterno ...*" (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia di Lecce, sentenza n. 847/2010; C. Conti reg. Liguria, sez. giurisd., 6.11.03, n. 912, sez. riun. 23.6.92, n. 792; sez. I, 13.6.94, n. 99; sez. I, 2.9.08, n. 393; sez. riun., 2.7.96, n. 36/A; sez. con. Enti, 22.11.96, n. 46; Corte Conti, sez. contr., 24.7.08, n. 22; Corte Costituzionale, 21.11.2006, n. 390; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, parere n. 14/09 e Sezione Centrale di Controllo n. 25/10; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 18.4.2002, n. 5559; Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regione Lazio, sentenza n. 1598 del 3.8.2010; Corte dei Conti, sez. I, 27 dicembre 2011, n. 577; Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo, deliberazione n. 4 del 3.2.2011);

Considerato che l'art. 23 della legge n.247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) prevede l'affidamento della responsabilità dell'Ufficio Legale ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità ai principi della Legge professionale;

Dato atto che il Dirigente dell'Ufficio Legale, avvocato cassazionista iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale, ritiene che l'incarico di rappresentare e difendere l'AdSP

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale



Delibera n. 58/17

del Mar Tirreno Centrale possa essere affidato all'Avvocato interno Rossella Iandolo, in possesso di idonea qualifica e della professionalità necessaria, al quale verrà rilasciato apposito mandato, ed esprime, pertanto, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO LEGALE
(Avv. Antonio del Mese)**

Considerato che l'impegno necessario alla copertura della spesa presuntiva per oneri legali sarà oggetto di successivo atto deliberativo, per ragioni di economicità procedimentali discendenti dall'urgenza derivante da esigenze processuali;

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione così come predisposta dal Dirigente Avv. Antonio del Mese;
- 2) Di autorizzare l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a costituirsi in giudizio e a proporre opposizione al suddetto reclamo ex artt. 18 e 162, ultimo comma, L. Fall. proposto innanzi alla Corte di Appello di Napoli dalla società Work Company srl in liquidazione avverso la sentenza di fallimento del Tribunale di Napoli Nord n. 164/2016, notificato all'AdSP in data 27/01/2017 ed acquisito al protocollo generale n. 639 del 02/02/2017;
- 3) Di affidare il suddetto incarico, ad ogni effetto e conseguenza di legge, all'Avvocato interno Rossella Iandolo, al quale verrà rilasciato apposito mandato;
- 4) Di impegnare con successivo atto deliberativo la spesa presuntiva afferente gli oneri legali che, una volta determinata, graverà sul capitolo 27 del bilancio dell'Ente;
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;
- 6) Di trasmettere la presente deliberazione all'avv. Rossella Iandolo per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. e al dr. D.T. Sara affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Organi di Vertice, cartella Avvocatura, Delibere Anno 2017, Affidamenti incarico avvocati interni.

Napoli, 16.02.2017

=====

Ufficio Legale

**IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO**

Si notifica all'Avv. Rossella Iandolo _____ Area Aff. GG. e CC.- Uff. Legale _____ Area Amm.vo
Contabile _____ Area Ist. _____ **via mail:** R.P.C.T. _____ dr. D.T. Sara _____
Napoli, 16.02.2017